

PARERE 21 GENNAIO 2025

11/2025/I/EFR

**PARERE IN RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DECRETO MINISTERIALE DI MODIFICA DEL
DECRETO INTERMINISTERIALE 19 GIUGNO 2024 (DM FER 2), IN MATERIA DI
INCENTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DA FONTI RINNOVABILI INNOVATIVI
O CON COSTI DI GENERAZIONE ELEVATI**

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1324^a riunione del 21 gennaio 2025

VISTI:

- la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018 (di seguito: direttiva 2018/2001);
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023;
- il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- la legge 29 novembre 2007, n. 222;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (di seguito: decreto legislativo 281/97);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (di seguito: decreto legislativo 199/21);
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso dal Governo al Parlamento il 25 aprile 2021 (di seguito: PNRR);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 4 luglio 2019 (di seguito: decreto interministeriale 4 luglio 2019);

- il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica 22 dicembre 2023 (di seguito: decreto ministeriale 22 dicembre 2023 o decreto agrivoltaico);
- il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, 19 giugno 2024 (di seguito: decreto interministeriale 19 giugno 2024 o decreto FER 2);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 22 marzo 2022, 122/2022/R/eel;
- il parere dell’Autorità 2 agosto 2022, 387/2022/I/efr, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 12 novembre 2024, 468/2024/R/efr;
- la lettera del 27 dicembre 2024, prot. Autorità 89567 del 30/12/2024 (di seguito: lettera del 27 dicembre 2024), trasmessa dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica all’Autorità, recante lo schema di decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, recante “Modifiche al decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, del 19/06/2024, relativo all’incentivazione degli impianti a fonte rinnovabile innovativi o con costi di generazione elevati – DM FER 2”, e le relative relazione illustrativa e relazione tecnica.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 28/11, prevede che “*Con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per i profili di competenza, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentite l’Autorità per l’energia elettrica e il gas e la Conferenza unificata, [...], sono definite le modalità per l’attuazione dei sistemi di incentivazione*”;
- in attuazione dell’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 28/11, il decreto interministeriale 4 luglio 2019, da ultimo:
 - in coerenza con gli obiettivi europei, ha previsto il sostegno alla produzione di energia elettrica dagli impianti di produzione alimentati a fonti rinnovabili eolici *on-shore*, solari fotovoltaici, idroelettrici e gas residuati dei processi di depurazione, attraverso la definizione di incentivi e modalità di accesso che promuovano l’efficacia, l’efficienza e la sostenibilità, sia ambientale che degli oneri di incentivazione, in misura adeguata al perseguimento degli obiettivi nazionali;
 - ha rimandato a successivi decreti ministeriali la definizione dei meccanismi incentivanti e delle relative modalità di accesso per le tipologie di impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili diverse da quelle di cui al precedente alinea;
- il decreto legislativo 199/21 ha attuato nell’ordinamento nazionale la direttiva 2018/2001 relativa alla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili. In particolare, e per quanto rileva ai fini del presente parere, il decreto legislativo 199/21:

- al Titolo II, disciplina i regimi di sostegno e gli strumenti di promozione applicati all'energia prodotta da fonti rinnovabili attraverso il riordino e il potenziamento dei sistemi di incentivazione vigenti, in misura adeguata al raggiungimento degli obiettivi nazionali e attraverso la predisposizione di criteri e strumenti che promuovano l'efficacia, l'efficienza e la semplificazione, perseguendo, nel contempo, l'armonizzazione con altri strumenti di analoga finalità, ivi inclusi quelli previsti dal PNRR;
- al Titolo II, Capo II, disciplina i regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- all'articolo 6, stabilisce che con uno o più decreti del Ministro della Transizione ecologica, sentite l'Autorità e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 281/97 (di seguito: Conferenza unificata), sono definite le modalità per l'implementazione dei sistemi di incentivazione per i grandi impianti di produzione di energia elettrica, con potenza superiore a una soglia almeno pari a 1 MW;
- all'articolo 7, stabilisce che con uno o più decreti del Ministro della Transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali per gli aspetti di competenza, sentite l'Autorità e la Conferenza unificata, sono definite le modalità per l'implementazione dei sistemi di incentivazione per impianti di produzione di energia elettrica di piccola taglia, aventi potenza inferiore a 1 MW;
- il decreto FER 2, al fine di sostenere la produzione di energia elettrica da impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili innovativi o con costi di generazione elevati attraverso la definizione di incentivi che ne stimolino la competitività e consentano loro di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030, stabilisce le modalità e le condizioni in base alle quali possono accedere agli incentivi gli impianti di produzione alimentati da biogas e biomasse, solari termodinamici, geotermoelettrici, eolici *off-shore*, fotovoltaici *floating* sia *off-shore* che su acque interne e gli impianti di produzione alimentati da energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, che presentano caratteristiche di innovazione e ridotto impatto sull'ambiente e sul territorio;
- il decreto FER 2, tra l'altro e per quanto rileva ai fini del presente parere:
 - prevede che il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito: GSE) definisca le procedure per l'accesso ai meccanismi di incentivazione previsti dal medesimo decreto FER 2 ed eroghi i relativi incentivi;
 - prevede che l'incentivo da riconoscere sia basato su una tariffa incentivante spettante applicata alla produzione di energia elettrica netta immessa in rete erogata per un periodo pari alla vita utile convenzionale degli impianti di produzione incentivati (20 o 25 anni) sotto forma di:
 - a) tariffa fissa omnicomprensiva per gli impianti di produzione di potenza non superiore a 300 kW, con riduzione a 200 kW dal 1 gennaio 2026. In tal caso il GSE provvede direttamente al ritiro e alla vendita dell'energia elettrica immessa in rete, erogando, per la produzione netta immessa in rete, la tariffa spettante;

- b) tariffa premio a due vie, pari alla differenza fra la tariffa spettante e il prezzo dell'energia elettrica zonale orario per gli impianti di produzione di potenza superiore alla taglia di cui alla precedente lettera a). In tal caso l'energia elettrica prodotta resta nella disponibilità del produttore, che provvede autonomamente alla valorizzazione nel mercato, mentre il GSE provvede al calcolo della tariffa premio e a erogare (se la differenza è positiva) ovvero richiedere (se la differenza è negativa) gli importi corrispondenti;
- prevede che i soggetti titolari di impianti di produzione di cui alla precedente lettera a) possano richiedere, in alternativa, l'applicazione della tariffa premio a due vie di cui alla precedente lettera b);
 - definisce all'articolo 7 del medesimo decreto FER 2 i tempi massimi per la realizzazione degli interventi, prevedendo:
 - i. al comma 1, che *“Gli impianti risultati in posizione utile nelle relative graduatorie entrano in esercizio nei tempi massimi indicati nella Tabella 2. I predetti termini sono da considerare al netto dei tempi di fermo nella realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, derivanti da cause di forza maggiore.”*;
 - ii. al comma 2, che *“Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 1 comporta l'applicazione di una decurtazione della tariffa spettante dello 0,5% per ogni mese di ritardo, nel limite massimo di nove mesi.”*;
 - iii. al comma 3, che *“Nel caso in cui non sia rispettato l'ulteriore termine di cui al comma 2, il GSE dichiara la decadenza dagli incentivi e, qualora l'impianto venga successivamente riammesso a meccanismi di incentivazione tariffaria, applica a tale impianto una riduzione del 20% della tariffa di riferimento vigente.”*;
 - iv. al comma 4, che *“Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano qualora, entro dodici mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, il soggetto richiedente comunichi al GSE la rinuncia alla realizzazione dell'intervento.”*;
 - prevede all'articolo 14, comma 1, lettera c), del medesimo decreto FER 2 che il soggetto valutatore funzionalmente indipendente previsto dal medesimo articolo 14, comma 1, tra l'altro, *“è tenuto a perfezionare un piano di valutazione di dettaglio, redigere almeno una relazione di valutazione intermedia entro il 31 dicembre 2026 e una relazione di valutazione finale entro il 31 marzo 2028.”*;
- il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 199/21, ha trasmesso all'Autorità, con la lettera del 27 dicembre 2024, lo schema di decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, recante *“Modifiche al decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, del 19/06/2024, relativo all'incentivazione degli impianti a fonte rinnovabile innovativi o con costi di generazione elevati – DM FER 2”* (di seguito: schema di decreto ministeriale), e le relative relazione illustrativa e relazione tecnica, al fine di ricevere dall'Autorità il parere in merito;
 - lo schema di decreto ministeriale prevede, in particolare:

- di sostituire il comma 4 dell'articolo 7 del decreto FER 2 con il seguente comma:
“4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano qualora, entro dodici mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, il soggetto richiedente comunichi al GSE la rinuncia alla posizione utile in graduatoria. Ai soggetti di cui al periodo precedente è consentita la partecipazione alle procedure successive per il medesimo impianto, fermo restando l'impossibilità di aggiudicazione di una tariffa superiore rispetto a quella oggetto di rinuncia ridotta del 5%.”. Ciò al fine di limitare le rinunce all'esito di una procedura dettate solo dalla volontà di accedere a condizioni maggiormente favorevoli di una procedura successiva, ritardando in tal modo la realizzazione degli impianti e limitando la partecipazione di altri soggetti potenzialmente interessati;
- di modificare l'articolo 14, comma 1, lettera c), del decreto FER 2, anticipando al 31 dicembre 2025 (rispetto all'attuale data del 31 dicembre 2026) il termine temporale per la redazione, da parte del soggetto previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto FER 2, di almeno una relazione di valutazione intermedia. Si evidenzia che il soggetto di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto FER 2 deve essere un soggetto funzionalmente indipendente cui affidare la valutazione della misura secondo i criteri previsti dal Piano di valutazione approvato con decisione della Commissione europea C(2024) 3814 final del 4 giugno 2024;
- le modifiche al decreto FER 2 introdotte dallo schema di decreto ministeriale oggetto del presente parere non afferiscono a tematiche di diretta competenza dell'Autorità né hanno impatti diretti sui compiti che il decreto FER 2 attribuisce all'Autorità.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il decreto agrivoltaico e il decreto FER 2 attribuiscono all'Autorità il compito di definire le modalità con le quali trovano copertura nelle componenti tariffarie dell'energia elettrica i costi correlati allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 16, comma 1, del medesimo decreto agrivoltaico e di cui all'articolo 14, comma 1, del medesimo decreto FER 2 relative alle valutazioni delle misure di incentivazione secondo i criteri previsti dai relativi Piani di valutazione approvati dalla Commissione europea con proprie decisioni;
- l'articolo 14, comma 3, del decreto FER 2 prevede che “*Gli eventuali costi correlati allo svolgimento delle attività di cui al comma 1 del presente articolo sono valutati da ARERA ed eventualmente posti a carico del gettito delle componenti tariffarie dell'energia elettrica.*”;
- l'articolo 16, comma 3, del decreto agrivoltaico prevede che “*L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente definisce le modalità con le quali trovano copertura sulle componenti tariffarie dell'energia elettrica i costi correlati allo svolgimento dell'attività di cui al comma 1 del presente articolo.*”;
- il decreto FER 2, diversamente da quanto previsto dal decreto agrivoltaico e come descritto nei precedenti punti, assegna all'Autorità non solo il compito di definire le modalità con le quali trovano copertura nelle componenti tariffarie dell'energia elettrica i costi correlati allo svolgimento dell'attività del soggetto previsto

dall'articolo 14, comma 1, del medesimo decreto FER 2 ma anche il compito di valutare gli eventuali costi correlati allo svolgimento delle attività del medesimo soggetto;

- il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica non ha ancora individuato:
 - il soggetto, previsto dall'articolo 16, comma 1, del decreto agrivoltaico, funzionalmente indipendente cui affidare la valutazione della misura secondo i criteri previsti dal Piano di valutazione approvato con decisione della Commissione europea C(2023) 7744 final del 10 novembre 2023;
 - il soggetto, previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto FER 2, funzionalmente indipendente cui affidare la valutazione della misura secondo i criteri previsti dal Piano di valutazione approvato con decisione della Commissione europea C(2024) 3814 final del 4 giugno 2024;
- le valutazioni delle misure di incentivazione secondo i criteri previsti dai relativi Piani di valutazione approvati dalla Commissione europea con proprie decisioni saranno svolte da un soggetto individuato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica in merito a cui l'Autorità non ha alcuna possibilità di intervento e di indirizzo.

RITENUTO:

- opportuno esprimere, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 199/21, il parere in merito allo schema di decreto ministeriale evidenziando al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica che, per quanto di competenza dell'Autorità, non si ravvisano criticità in merito alle modifiche introdotte al decreto FER 2 dal medesimo schema di decreto ministeriale;
- necessario segnalare al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica l'opportunità di allineare il contenuto del comma 3, dell'articolo 14, del decreto FER 2 al contenuto dell'equivalente comma 3, dell'articolo 16, del decreto agrivoltaico, limitando le competenze dell'Autorità alla definizione delle modalità con le quali trovano copertura, nelle componenti tariffarie dell'energia elettrica, le attività del soggetto previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto FER 2 e non anche la valutazione di tali costi in quanto l'Autorità non ha alcuna possibilità di intervento e di indirizzo delle attività svolte dal soggetto che verrà individuato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica

DELIBERA

1. di esprimere, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 199/21, il parere di cui al punto 2. in merito allo schema di decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, recante "Modifiche al decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, del 19/06/2024, relativo all'incentivazione degli

- impianti a fonte rinnovabile innovativi o con costi di generazione elevati – DM FER 2”, trasmesso dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica con la lettera del 27 dicembre 2024, come esplicitato in premessa;
2. di trasmettere il presente parere al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica;
 3. di pubblicare il presente parere nel sito internet dell’Autorità www.arera.it.

21 gennaio 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini